

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 739}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Seduta dell'11 novembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — A fondamento del presente disegno di legge, con il quale si propongono l'abolizione degli esami di riparazione ed una modifica del sistema di valutazione, si pone l'esigenza di agevolare nel miglior modo possibile il perseguimento delle finalità di formazione civile e culturale di base che l'istruzione obbligatoria deve assicurare.

La proposta dell'abolizione degli esami di riparazione scaturisce da una serie di motivazioni pedagogico-didattiche ed economico-sociali, che possono così riassumersi:

a) il carattere non selettivo, ma formativo ed orientativo della scuola di base;

b) il nozionismo che caratterizza la preparazione agli esami di riparazione;

c) la brevità del tempo disponibile per l'impegno della riparazione, avendo presenti peraltro le particolari condizioni climatiche del nostro paese;

d) l'esigenza del ricorso a lezioni private anche con grave sacrificio delle famiglie meno abbienti e con conseguente

discriminazione per i ceti economicamente e socialmente meno favoriti.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, qualora la abolizione degli esami di riparazione dovesse costituire un provvedimento fine a se stesso, esisterebbe il rischio che l'abolizione stessa conducesse ad una irrazionale ed immotivata promozione in massa oppure a massicce bocciature, eventi entrambi che vanificherebbero l'utilità e la finalità della innovazione.

Peraltro, va rilevato che i problemi educativi posti dalla normativa che si vuole introdurre richiedono un più ampio intervento nell'articolazione di tutta l'attività scolastica.

In effetti, l'esame di riparazione era funzionale ad un sistema scolastico selettivo e nozionistico, sistema che deve essere perciò profondamente modificato introducendo nuovi modi e forme di attività scolastica.

In tale prospettiva, gli articoli 2 e 7 pongono in rilievo che finalità fondamentale della scuola dell'obbligo è lo svilup-

po della personalità dell'alunno attraverso la personalizzazione dell'intervento educativo-didattico.

A tal fine detti articoli prevedono forme di attività scolastica per gruppi di alunni aventi interessi o esigenze omogenee, anche provenienti da classi diverse. Ciò consente anche la realizzazione di interventi individualizzati a carattere integrativo e di sostegno.

Tale attività deve essere svolta dagli insegnanti della classe o delle classi ed è programmata, secondo un progetto che stabilisce i modi ed i tempi di svolgimento, dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del consiglio di interclasse o di classe.

Questo sistema assicura la generalizzazione, in tutte le scuole degli interventi di sostegno e di integrazione, in modo che sia gli alunni che hanno particolare difficoltà di apprendimento, sia quelli che non ne hanno, possano fruire contemporaneamente di un'attività scolastica adeguata alle rispettive situazioni ed esigenze, senza il pericolo di mortificanti diversità nella frequenza scolastica, come avverrebbe qualora si organizzassero corsi di recupero al di fuori dell'ambito della normale attività scolastica.

Si riafferma, inoltre, l'esigenza che il migliore intervento di sostegno non possa che essere affidato ai docenti delle materie curriculari.

Nel caso in cui funzioni il doposcuola previsto dall'articolo 3 - ultimo comma - della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, le relative attività dovranno essere coordinate con le iniziative comprese nel progetto generale degli interventi di sostegno e di integrazione.

L'ultimo comma dell'articolo 7 prevede coerentemente l'abolizione delle classi di aggiornamento (articolo 11 legge 31 dicembre 1962, n. 1859).

Nelle intenzioni del legislatore la prima classe di aggiornamento avrebbe dovuto assicurare il reinserimento nelle seconde e terze classi normali degli alunni « bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media ». L'esperienza però ha dimostrato che, in pratica, tale reinserimento diventa estremamente difficoltoso e problematico, tanto che sono venute a moltiplicarsi le richieste di seconde e terze classi di aggiornamento, nelle quali gli alunni hanno finito per frequentare un intero corso di aggiornamento

parallelo ai restanti corsi di ciascuna scuola. Le terze classi di aggiornamento, poi, previste dal legislatore per gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media, sono state esposte a rilievi di carattere pedagogico e didattico, basati sulla considerazione che classi siffatte possono ottenere effetti addirittura controproducenti sul piano formativo, aggiungendo ai problemi connessi con la ripetenza quelli di un gruppo-classe non sufficientemente differenziato e quindi non stimolante.

Nella visione di una scuola senza esami di riparazione si rendono necessari criteri e strumenti di valutazione innovativi rispetto a quelli attualmente in vigore. Infatti gli articoli 1, 3, 4, 6 e 9 sono ispirati alla considerazione che il giudizio sull'alunno è « giudizio di personalità » e pertanto esprimono la necessità che i consigli di interclasse o di classe adottino criteri valutativi che tengano conto dei ritmi di apprendimento propri di ciascun alunno e che riconoscano la misura della maturazione raggiunta da ciascun allievo.

Si prevede, infatti, nei citati articoli una valutazione trimestrale espressa attraverso giudizi che tengano conto delle notizie e delle osservazioni contenute in una scheda personale che sistematicamente rilevi il processo di apprendimento ed i livelli di maturazione che ciascun alunno raggiunge.

Tali valutazioni devono essere portate a conoscenza delle famiglie, al fine della responsabilizzazione delle famiglie stesse nel processo educativo.

È ancora da tener presente che i nuovi criteri e strumenti di valutazione in tanto risulteranno efficaci, in quanto saranno pienamente e adeguatamente utilizzati dagli insegnanti.

Allo scopo, quindi, di facilitare la conoscenza dei nuovi strumenti di valutazione e di agevolare il processo innovativo che ne deriva, si ritiene opportuno prevedere idonee forme di aggiornamento per i docenti secondo organici piani di attuazione deliberati dal collegio dei docenti, nel quadro degli interventi previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'articolo 5 del presente disegno di legge - in materia di libri di testo per la scuola elementare - consente, richiamandosi a progetti e, quindi, a una fase di sperimentazione, di assumere concrete iniziative nell'intento di agevolare detti progetti nel loro svolgimento ai sensi del decreto

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Nell'articolo 10 vengono stabilite norme riguardanti l'anno e il calendario scolastico.

Si è ravvisata, al riguardo, l'esigenza, in connessione ai nuovi modi di articolarsi dell'attività scolastica, di ampliare il periodo effettivo delle lezioni utilizzando quel tempo che sinora era dedicato agli esami di seconda sessione. La legge determina l'inizio dell'anno scolastico al 1° settembre per le scuole materne, elementari e medie; al 10 settembre per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Il termine dell'anno scolastico è fissato, rispettivamente, al 31 agosto ed al 9 settembre. Peraltro, il periodo effettivo delle lezioni decorre dal 10 settembre per tutte le scuole e termina il 15 giugno per la scuola elementare e media ed il 10 giugno per gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Il Ministro della pubblica istruzione fisserà, con propria ordinanza, il calendario scolastico.

I giorni effettivi di lezione assommerebbero ad oltre 210; si realizza, in altre parole, un incremento rispetto alla situazione attuale, di una ventina di giorni.

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità nelle scuole secondarie superiori ed artistiche, si svolgeranno dal 16 al 30 giugno; per questo secondo gruppo di istituti e scuole gli esami della seconda sessione si svolgeranno dal 1° al 9 settembre; mentre gli esami di Stato di maturità e di abilitazione avranno inizio il 1° luglio.

Infine, si prevede nell'ultimo comma dell'articolo 10 che, dal 1° al 9 settembre, i collegi dei docenti si riuniscano per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziativa di aggiornamento da effettuare nello stesso periodo o nel corso dell'anno.

In tal modo anche il periodo iniziale di settembre viene effettivamente utilizzato per il miglioramento dell'efficienza didattica del personale docente e per la predisposizione dei programmi di attività scolastica, che possono, senza indugio, essere svolti sin

dai primi giorni del periodo delle lezioni, che, come si è detto innanzi, avrà inizio il 10 settembre.

L'articolo 11 raccorda la nuova data dell'inizio dell'anno scolastico con le disposizioni di legge e di regolamento che in materia scolastica fanno riferimento al 1° ottobre. Gli articoli 13 e 14 contengono norme finali e transitorie.

Concludendo le innovazioni contenute nel presente schema che, in concomitanza con l'abolizione degli esami di riparazione nella scuola elementare e media, prevedono generalizzate e flessibili forme di intervento di sostegno didattico ed educativo, più aggiornati criteri e sistemi di valutazione degli alunni ed un ampliamento effettivo del tempo di attività scolastica, possono costituire presupposti e strumenti per una più efficace azione formativa della scuola, favorire l'eliminazione o quanto meno la riduzione di condizionamenti socio-culturali, accrescere la produttività educativa dell'istituzione scolastica con una più razionale, puntuale ed assidua utilizzazione dei mezzi finanziari.

Peraltro l'obiettivo che è correlato con queste aspirazioni, di ridurre grandemente fenomeni di ripetenze, di ritardi ed abbandoni, non dovrà essere perseguito attraverso un deterioro costume di facilismo e di superficialità didattica.

Fermo restando il carattere della scuola dell'obbligo come scuola non selettiva, occorre che essa sviluppi mediante gli impegni dei docenti ed il sostegno e la collaborazione consapevole e responsabile delle altre componenti la comunità scolastica, quella capacità di promozione sociale e culturale, di cui le norme assicurano il supporto giuridico ed organizzativo.

Esse delineano un quadro generale di strutture ed operazioni, nel quale l'impegno degli operatori scolastici come singoli e come corpi collegiali istituiti dalla legge hanno sufficiente spazio di azione in aderenza alle esigenze ambientali ed a quelle specifiche dei discenti.

Il presente provvedimento riproduce con innovazioni analoga iniziativa già prospettata nel corso della VI legislatura (atto 4269) decaduta per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SCUOLA ELEMENTARE.

ART. 1.

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe di ogni ciclo avviene per scrutinio.

L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

ART. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di facilitare la personalizzazione dell'intervento educativo possono essere attuate forme di attività scolastiche di integrazione organizzate per gruppi di alunni provenienti da classi diverse. Nell'ambito di tali attività possono essere attuate iniziative di sostegno anche con interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma determinando anche i tempi e i modi di svolgimento, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto altresì delle unità di personale docente, delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

Per le prestazioni eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

ART. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravissimi motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

ART. 4.

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli inse-

gnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale conterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, n. 1189, sono abrogate.

ART. 5.

Per le classi di scuola elementare, autorizzate a svolgere sperimentazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per le quali siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentito disporre della somma equivalente al costo del libro di testo per acquisto di altro materiale librario, secondo i criteri di scelta richiesti dal progetto di sperimentazione.

TITOLO II

SCUOLA MEDIA.

ART. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità di cui all'articolo 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

ART. 7.

Al fine di facilitare la personalizzazione dell'intervento educativo possono essere attuate forme di attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse. Nell'ambito di tali attività possono altresì attuarsi iniziative di sostegno anche con interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Tali attività si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e per non più di 40 giorni ogni anno nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale delle lezioni e alla scadenza trimestrale e al termine del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di sostegno e di integrazione didattica che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le eventuali prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo del singolo insegnante, dopo che siano state utilizzate le ore disponibili a completamento dell'orario di insegnamento fino a 18 ore settimanali, sono da retribuirsi, nei limiti della disponibilità di bilancio, ai sensi del quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel progetto di cui al precedente secondo comma.

Il suddetto progetto viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

Le classi di aggiornamento, previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

ART. 8.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe, motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

ART. 10.

Nella scuola materna, elementare e media l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto; negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni decorre dal 10 settembre e termina per la scuola elementare e media il 15 giugno e per gli istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore e artistica il 10 giugno.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propria ordinanza, il calendario scolastico.

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, si svolgono dal 16 al 30 giugno.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Gli esami di stato di maturità e di abilitazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica hanno inizio il 1° luglio secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

Nel periodo dal 1° al 9 settembre i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo o nel corso dell'anno.

ART. 11.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 1° settembre o del 10 settembre di cui al precedente articolo.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché i trasferimenti del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 1° settembre o dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata allo scadere della data corrispondente a quella dell'atto di nomina.

ART. 12.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente al successivo anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 15 settembre.

ART. 14.

All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.